

Decreto federale I concernente il preventivo per il 2012

del 22 dicembre 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 agosto 2011²,
decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ Il conto economico del preventivo della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2012 è approvato.

² Il conto economico chiude con:

	franchi
a. spese di	63 877 972 800
b. ricavi di	64 622 333 300
c. un'eccedenza di ricavi di	744 360 500

Art. 2 Settore degli investimenti

Le uscite ed entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'esercizio 2012 sono preventivate come segue quali elementi del conto di finanziamento:

	franchi
a. uscite per investimenti di	7 376 801 100
b. entrate per investimenti di	251 621 800

Art. 3 Trasferimenti di crediti

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato a effettuare, d'intesa con i servizi interessati, trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale.

² I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti per le spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

³ Le unità amministrative sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro e il credito per le spese di consulenza. Questi trasferimenti non

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF

possono superare il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.

⁴ Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate a effettuare, d'intesa con il dipartimento competente, trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l'importo di 5 milioni di franchi.

⁵ Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato a effettuare, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), trasferimenti tra il credito d'investimento dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica per i provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa del settore dei PF per l'esercizio. Questi trasferimenti non possono superare il 20 per cento del credito d'investimento stanziato.

Art. 4 Uscite ed entrate

Sulla base del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'esercizio 2012 nel quadro del conto di finanziamento:

	franchi
a. uscite totali di	64 130 714 900
b. entrate totali di	64 750 833 600
c. un'eccedenza di entrate nel conto di finanziamento di	620 118 700

Art. 5 Freno all'indebitamento

¹ Conformemente all'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale, il preventivo si fonda su un importo massimo di uscite totali di 64 565 399 685 franchi.

² Tale importo è ridotto di 434 684 785 franchi a 64 130 714 900 franchi. Conformemente all'articolo 17*d* della legge federale del 7 ottobre 2005³ sulle finanze della Confederazione (LFC), tale riduzione è accreditata al conto di ammortamento (art. 17*a* LFC).

Art. 6 Valori di pianificazione per i gruppi di prodotti di unità amministrative GEMAP

I costi e i ricavi dei gruppi di prodotti di unità amministrative GEMAP elencati nell'allegato sono stabiliti conformemente all'articolo 42 capoverso 2 LFC⁴.

³ RS 611.0

⁴ RS 611.0

Art. 7 Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

¹ Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	franchi
a. ordine e sicurezza pubblica	138 400 000
b. relazioni con l'estero – cooperazione internazionale	22 700 000
c. difesa nazionale	1 531 000 000
d. programma edilizio 2012 del settore dei PF (singoli progetti)	21 500 000
e. previdenza sociale	410 000 000
f. protezione dell'ambiente e assetto del territorio	1 820 000 000
g. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	158 000 000
h. rischio di guerra in caso di voli speciali a fini umanitari e diplomatici, per intervento	300 000 000

² È stanziato il seguente credito quadro:

costruzioni dei PF 2012 (costruzioni il cui costo è inferiore a 10 mio. fr.)	78 500 000
---	------------

Art. 8 Credito aggiuntivo per la CTI (promozione della ricerca e dell'innovazione) sottoposto al freno alle spese

¹ Il credito d'impegno destinato alla Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) secondo l'articolo 2 capoverso 1 del decreto federale del 14 giugno 2011⁵ sul finanziamento delle attività nazionali e internazionali nel settore dell'innovazione per il 2012 è aumentato di 7 milioni di franchi, e ammonta quindi a 128,5 milioni di franchi.

² L'aumento è impiegato per la promozione di progetti, compresi i contributi *overhead*.

Art. 9 Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	franchi
a. ordine e sicurezza pubblica	18 400 000
b. relazioni con l'estero – cooperazione internazionale	300 000
c. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	36 600 000

Art. 10 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2012 del settore dei PF

¹ Il Dipartimento federale dell'interno autorizzato a effettuare trasferimenti tra il credito d'impegno di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d e il credito quadro per il programma edilizio 2012 del settore dei PF di cui all'articolo 7 capoverso 2.

² I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.

Art. 11 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 22 dicembre 2011

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 22 dicembre 2011

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz